

proposta di legge n. 431

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Camela, Natali, Pieroni, Latini, Romagnoli, Marinelli,
Zaffini, Zinni, D'Anna, Eusebi

presentata in data 23 luglio 2014

ATTIVITÀ CONSULTORIALI: CONVENZIONE CON SOGGETTI PRIVATI E
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Signori consiglieri,

secondo l'ultima relazione al Parlamento del Ministero della salute sulla legge 194, nel 2009 le strutture pubbliche erano 2.156 e 144 quelle private (concentrate in 8 regioni, con la Lombardia in testa). Un numero che la Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) ha giudicato insufficiente (il 30 per cento in meno del necessario) e senza adeguato personale (solo nel 4 per cento dei casi operano tutte le figure professionali previste: dal ginecologo al pediatra fino allo psicologo). Un consultorio ogni 20 mila abitanti era l'obiettivo scritto nella legge che nel 1996 dettò gli standard nazionali lasciando alle leggi regionali l'attuazione specifica. Da allora di anni ne sono passati tanti e l'obiettivo è ancora lontano. Ufficialmente nella media nazionale c'è un consultorio ogni 28 mila abitanti e i numeri fanno riferimento alle strutture esistenti sulla carta che, però, spesso si rivelano chiuse o corrispondenti a semplici sportelli.

Nasce proprio da queste considerazioni la presente proposta di legge, dall'esigenza di rilanciare, attraverso le attività che la normativa prescrive a carico dei consultori, la promozione del benessere della famiglia quale istituzione finalizzata al servizio della vita, all'istruzione ed all'educazione dei figli.

Atteso che il nostro ordinamento prevede il principio di sussidiarietà anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e delle comunità locali, con l'articolo 2 si ribadiscono le diverse opzioni di gestione dei consultori familiari: da quelli gestiti dal servizio sanitario o dalle istituzioni pubbliche a quelli che fanno capo all'associazionismo familiare, associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non lucrative con finalità sociale (onlus).

Con gli articoli 3 e 4 la norma detta le condizioni per la gestione e l'autorizzazione delle strutture consultoriali private al fine di garantire standard di qualità e controllo dei servizi offerti mentre con gli articoli 5 e 6 si prevede la possibilità per il servizio pubblico di convenzionarsi in maniera onerosa con le strutture private al fine di integrare la qualità e la quantità dei servizi erogati alla comunità e di avviare sul territorio una necessaria e quanto mai opportuna rete di lavoro che possa intercettare in maniera appropriata e diversificata le eventuali situazioni di difficoltà.

Sono molti i percorsi che possono vedere una valida integrazione fra l'attività del consultorio pubblico e quello privato convenzionato: dall'integrazione e mediazione culturale alla tutela dei minori, dalla sensibilizzazione sul percorso affido e adozioni, alla piena attuazione della legge 194/2009 volta ad una scelta pienamente consapevole della donna e della coppia, quando la donna esige il coinvolgimento del partner.

Sono indubbie la diversa flessibilità e la possibilità di un approccio meno formale da parte dei consultori familiari gestiti da onlus o associazioni private che li fanno percepire come "strutture amiche", di chi cioè si rivolge loro perché in difficoltà e bisognoso di un qualsiasi tipo di aiuto, non necessariamente sanitario.

Infine è importante sottolineare la diversa presenza sul territorio fra il pubblico e le associazioni che gestiscono tali servizi che permette loro di agire anche sul piano culturale avviando campagne di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione in ordine alla salute psico-fisica della persona, della coppia o della famiglia.

Art. 1*(Attività consultoriali)*

1. Per attività consultoriali si intendono tutte quelle attività e servizi individuati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, che istituisce i consultori familiari, dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita e dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 in tema di tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza, e precisamente:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
- c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
- e) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
- f) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare;
- g) l'assistenza alla donna in stato di gravidanza;
- h) l'informazione sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- i) l'informazione sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- l) l'attuazione diretta o attraverso proposte all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio di speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creano problemi per la soluzione dei quali risultano inadeguati i normali interventi consultivi;
- m) il contributo ai fini del superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

2. Inoltre rientrano nelle attività dei consultori tutte quelle attività di consulenza e di sostegno della famiglia nella sua funzione educativa, specie in presenza di difficoltà legate a situazioni di dipendenza, anche con l'utilizzo delle attività promosse dai centri famiglia e dalle scuole per genitori.

3. Tutte le attività sopraelencate rientrano nel servizio sanitario nazionale e pertanto sono da intendersi a titolo gratuito per tutti i cittadini e per gli stranieri, residenti, dimoranti e che soggiornano anche temporaneamente nel territorio italiano.

Art. 2

(Modalità di gestione delle attività)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, è prevista la costituzione di consultori familiari gestiti:

- a) dal servizio sanitario pubblico attraverso le sue articolazioni territoriali;
- b) dai comuni singoli o associati, da ambiti territoriali sociali o da altre istituzioni o enti pubblici;
- c) dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

Art. 3

(Struttura dei consultori di onlus e di associazioni e organizzazioni private)

1. I consultori a gestione privata, di cui all'articolo 2, sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.

2. Essi sono riconosciuti, autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte della Regione, secondo la normativa vigente.

Art. 4

(Autorizzazione del privato)

1. La struttura o il servizio sociale gestito da un soggetto privato deve essere autorizzato dall'Ambito territoriale sociale previa verifica del possesso, da parte della struttura o del servizio, dei requisiti stabiliti dalla Regione sia in termini di spazi che di figure professionali presenti.

2. L'autorizzazione ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionata dal permanere dei requisiti previsti.

Art. 5

(Convenzioni con strutture private)

1. I servizi privati autorizzati possono sottoscrivere con il servizio sanitario regionale convenzioni onerose per la gestione di tutte o di parte delle attività individuate fra quelle previste

da questa legge e sinteticamente riportate all'articolo 1.

2. Analoghe convenzioni possono essere sottoscritte fra consultori privati e Regione Marche per l'avvio di progetti innovativi sperimentali, per indagini conoscitive e per ogni altra attività ritenuta necessaria ed opportuna per la piena attuazione dei compiti previsti da questa legge.

Art. 6

*(Convenzioni con associazioni
senza scopo di lucro)*

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi dal consultorio e per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo, è possibile attivare convenzioni non onerose con le associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

2. Le attività di cui al comma 1 saranno svolte all'interno della struttura con l'utilizzo di beni e materiali di proprietà pubblica e comunque secondo un piano terapeutico o educativo concordato fra le parti.

3. Tale attività ha carattere d'interdisciplinarietà e anche la struttura privata convenzionata dovrà partecipare alle verifiche delle attività previste dal gruppo consultoriale.

4. Il personale, al pari di quello pubblico, è tenuto a frequentare corsi di formazione permanente programmati dalla Regione o da associazioni, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.

Art. 7

(Privacy)

1. E' fatto obbligo del pieno rispetto della normativa sulla privacy anche a quelle strutture e associazioni di volontariato, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che abbiano sottoscritto convenzioni o accordi con il Servizio sanitario regionale.